**

**D.M. del 25 marzo 2015**

**Procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.**

(GU Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2015)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 24/05/2015

**Art. 1**

*Finalità*

1. Il presente decreto disciplina le procedure interne al Ministero

della difesa e le modalità da osservare per disporre l'esenzione dal

regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito denominato «regolamento

REACH», di alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di

miscele o articoli, nell'interesse della difesa, ai sensi dell'art.

2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

**Art. 2**

*Definizioni*

l. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «amministrazione della difesa»: il complesso di organi, comandi,

direzioni ed enti che costituiscono l'articolazione organizzativa del

Ministero della difesa;

b) «organo committente della Difesa»: il comando o la direzione

titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione di

un appalto;

c) «Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli

armamenti»: l'organo di vertice del Ministero della difesa con

responsabilità relative all'area tecnico-amministrativa;

d) «Forze armate»: l'Esercito italiano, la Marina militare,

l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri (limitatamente ai

compiti militari);

e) «Comitato tecnico di coordinamento»: il Comitato di cui all'art.

7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007;

f) «autorità competente REACH»: il Ministero della salute,

Direzione generale della prevenzione sanitaria.

2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applicano

le definizioni di cui all'art. 3 del «regolamento REACH».

**Art. 3**

*Trasmissione del fascicolo tecnico*

1. Il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo di

cui all'art. 8 del «regolamento REACH» e l'utilizzatore a valle della

sostanza per la quale viene richiesta l'esenzione di cui all'art. 2,

paragrafo 3, dello stesso regolamento, presentano al Segretariato

generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, sotto la

propria responsabilità, un fascicolo tecnico contenente le notizie e

le informazioni relative alla sostanza medesima, conformemente a

quanto richiesto dal regolamento REACH, nonchè la scheda di cui

all'annesso «A», che costituisce parte integrante del presente

decreto.

**Art. 4**

*Presupposto dell'esenzione*

1. Nei soli casi in cui è indispensabile per garantire gli

interessi essenziali della difesa del Paese, l'amministrazione della

difesa esenta il fabbricante, l'importatore, il rappresentante

esclusivo e l'utilizzatore a valle dagli obblighi loro derivanti dal

«regolamento REACH» relativamente ad alcune sostanze, in quanto tali

o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo le modalità e

procedure riportate nel presente decreto.

2. La sussistenza dell'interesse essenziale della difesa del Paese,

quale presupposto della procedura di esenzione, deve essere

dichiarata, a cura del Segretariato generale della difesa e Direzione

nazionale degli armamenti in coordinazione con lo Stato maggiore

della difesa e con le Forze armate interessate, al momento

dell'emissione dei documenti di mandato e preventivamente alla

richiesta di esenzione.

**Art. 5**

*Esercizio del potere di esenzione*

1. L'esenzione di cui al presente decreto è disposta dal Ministro

della difesa, che può delegare il relativo potere al Segretario

generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.

2. Nell'esercizio del potere di esenzione, l'amministrazione della

difesa è tenuta ad assicurare, comunque, un elevato grado di

protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente sia nelle

attività di utilizzo, sia nelle operazioni di smaltimento della

sostanza in quanto tale o componente di miscela o articolo, oggetto

dell'esenzione, attraverso apposite prescrizioni indicate nel

provvedimento di esenzione, sulla cui osservanza vigila il Gruppo di

lavoro Supporto alle attività di enforcement armonizzate del

Comitato tecnico di coordinamento.

**Art. 6**

*Procedimento di esenzione*

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 3, del

«regolamento REACH», il procedimento amministrativo di esenzione si

informa al principio di precauzione, in forza del quale si

utilizzano, o si consente l'immissione sul mercato di sostanze, in

quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, che nelle

prescritte condizioni d'impiego non arrecano danno alla salute umana

o all'ambiente.

2. L'istruttoria relativa al procedimento è svolta dal

Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli

armamenti, a seguito di specifica richiesta dello Stato maggiore

della difesa o delle Forze armate, ai quali compete la verifica

dell'applicabilità del «regolamento REACH».

3. Nel corso dell'istruttoria, il Segretariato generale della

difesa e Direzione nazionale degli armamenti svolge una attività

propedeutica di verifica e di valutazione del fascicolo tecnico,

anche avvalendosi dei dati di cui all'annesso «A», e acquisisce il

parere dello Stato maggiore della difesa e quello delle Forze armate

interessate al provvedimento di esenzione, anche al fine

dell'apposizione delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 2.

4. Se richiesto dal Segretariato generale della difesa e Direzione

nazionale degli armamenti, l'Autorità competente REACH e il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

valutano i dossier per l'autorizzazione all'esenzione di cui all'art.

2, paragrafo 3, del regolamento REACH.

5. Il provvedimento amministrativo di esenzione viene emesso dal

Ministro della difesa o dal Segretario generale della difesa e

Direttore nazionale degli armamenti, se delegato dal Ministro.

6. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale

degli armamenti valuta, con cadenza almeno biennale e secondo i

criteri di cui al comma 3, l'opportunità di mantenere in vigore

l'esenzione disposta ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del

regolamento REACH, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto

componenti di miscele o articoli.

**Art. 7**

*Altri compiti del Segretariato generale della difesa e Direzione*

*nazionale degli armamenti*

1. Nell'ambito delle attività istruttorie finalizzate

all'emissione del provvedimento di esenzione, il Segretariato

generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - II

Reparto:

a) impianta e custodisce il fascicolo del procedimento, sulla base

di quanto trasmesso dallo Stato maggiore della difesa e dalle Forze

armate a seguito del fascicolo tecnico presentato a cura del

fabbricante, dell'importatore, del rappresentante esclusivo e

dell'utilizzatore finale. Il fascicolo del procedimento include

informazioni relative alle schede di dati di sicurezza, elaborate in

conformità all'allegato II del regolamento REACH;

b) si avvale delle strutture sanitarie del Ministero della difesa o

di altre Amministrazioni centrali dello Stato, nonchè, ove

necessario, di apposite istituzioni accademiche o universitarie;

c) sottopone la proposta di esenzione, corredata dalle valutazioni

tecniche dello Stato maggiore della difesa e delle Forze armate e

dall'avviso dell'Autorità competente, se acquisito ai sensi

dell'art. 6, comma 4, al Segretario generale della difesa e Direttore

nazionale degli armamenti.

2. Il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale

degli armamenti - II Reparto elabora opportune clausole contrattuali

di salvaguardia, che gli organi committenti della Difesa devono

inserire negli atti di acquisizione delle sostanze in quanto tali o

in quanto componenti di miscele o articoli, oggetto di esenzione ai

sensi del presente decreto, e indica ai medesimi organi tutte le

misure che ritiene necessario adottare per la corretta applicazione

dell'esenzione.

**Art. 8**

*Comunicazioni*

l. Il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli

armamenti trasmette copia del provvedimento di esenzione

all'autorità competente REACH.

**Art. 9**

*Partecipazione al Comitato tecnico*

*di coordinamento REACH*

1. Il Ministero della difesa, quando ritiene che gli argomenti in

trattazione rivestono un interesse di carattere tecnico-scientifico

ai fini delle proprie attività istituzionali, chiede di partecipare,

tramite suoi rappresentanti, ai lavori del Comitato tecnico di

coordinamento, nonchè alle attività che si svolgono in seno ai

gruppi di lavoro del medesimo Comitato.

**Art. 10**

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Il Ministero della difesa provvede all'attuazione delle

disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri, nè minori entrate, a carico della finanza pubblica.

**Art. 11**

*Disposizioni finali*

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il

Ministero della difesa valuta l'opportunità di rivedere le strutture

ordinamentali costituite per il coordinamento e la gestione della

materia nel proprio ambito, dandone comunicazione all'Autorità

competente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

**Allegato**

[Parte di provvedimento in formato grafico](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15A0344700100010110001&dgu=2015-05-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-09&art.codiceRedazionale=15A03447&art.num=1&art.tiposerie=SG" \t "_blank)